

COMUNE DI ALTILIA

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 del 17/07/2020

OGGETTO: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI E DEGLI SCHEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011. PRESA D'ATTO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO (COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI) (ART. 1, C. 831, LEGGE DI BILANCIO 2019)

L'anno duemilaventi, addì diciasette del mese di luglio , alle ore 17,05 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l' osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa , vennero oggi convocati, in prima convocazione ed in seduta straordinaria , i componenti del Consiglio Comunale sotto indicati:

Cognome e Nome		Presente	Assente
01) Nucci Angela	Presidente	x	
02) De Rose Pasqualino	Consigliere	x	
03) Repole Melania	“	x	
04) Ferlaino Giuseppe	“	x	
05) Mammolito Angelo Mario	“	x	
06) Miceli Michele	“	x	
07) Russo Valeria	“	x	
08) Greco Giovanni	“		x
09) Fiorillo Paolo	“	x	
10) Focone IVAN	“	x	
11) Rosapane ANGELA	“	x	
	TOTALE	10	1

Risultano presenti n. 10 componenti il Consiglio, su n. 11 consiglieri assegnati al Comune ed in cari Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Mariagrazia Crapella.**

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Nucci Angela nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l'applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l'applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l'adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l'applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l'approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell'art. 170, d.Lgs. n. 267/2000;
- l'adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l'applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l'adozione anche per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti della contabilità economico-patrimoniale a decorrere dal 2018;

CONSIDERATO che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (art. 233-bis, comma 3);

VISTA la nota IFEL pubblicata il 29 luglio, nella quale si chiarisce che *“il bilancio consolidato 2018 è da ritenersi a tutti gli effetti facoltativo anche per gli enti che (...) abbiano corredato il consuntivo 2018 degli allegati del conto economico e dello stato patrimoniale previsti dalla contabilità economico-patrimoniale.*

Il comma 3 dell'articolo 227 TUEL non osta a tale interpretazione, in quanto prescrive la successione degli obblighi "nelle more dell'adozione della CEP" per gli enti minori (in sostanza, solo gli enti minori che hanno optato per la CEP sono tenuti al consolidato), ma non potendo tener conto della facoltatività "assoluta" del bilancio consolidato ora introdotta”, confermando che la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato decorre già nel 2019 (con riferimento all'esercizio finanziario 2018) a prescindere dal comportamento che l'ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale;

RITENUTO che la contabilità finanziaria offra gli elementi informativi sufficienti per assolvere in maniera completa alle finalità connesse alla redazione del bilancio consolidato previste dalla legge;

RITENUTO dunque opportuno, anche in considerazione delle citate difficoltà gestionali, esercitare la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 233-bis, c. 3, del d.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, nella deliberazione n. 18/2019 che approva le linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018, ha confermato che "è onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione";

CONSIDERATO che la competenza in ordine all'esercizio di tale facoltà sia attribuita al Consiglio comunale, non solo per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al d.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio";

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Area interessati ai sensi dell'art. 49 per come modificato e integrato dal D.L n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, attestanti la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 07 contrari n. 03 (minoranza Rosapane, Focone, Fiorillo) espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) di **AVVALERSI**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;
- 2) di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - a tutti i responsabili di servizio;
 - all'organo di revisione economico-finanziaria.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: Con voti favorevoli n. 07 contrari n. 03 (minoranza Rosapane, Focone, Fiorillo)

DELIBERA

- 3) di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Angela Nucci

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Altilia, lì 20/07/2020

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il 17/07/2020, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Altilia, lì 20/07/2020

Il Segretario Comunale

f.to .Dott.ssa Mariagrazia Crpella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Altilia, lì 20/07/2020

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella

